

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni n. 50/06, n. 220/06, n. 303/07 e ARG/gas 55/09, 146/09 e 45/11.

Deliberazione 21 giugno 2005

Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio (deliberazione n. 119/05)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2005

- Visti:
 - la direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
 - la direttiva 2004/67/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 aprile 2004, relativa a misure di sicurezza volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
 - la legge 23 agosto 2004 n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 (di seguito: dPCm 11 maggio 2004);
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
 - il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
 - il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2005, (di seguito: decreto ministeriale 23 marzo 2005);
 - la Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, approvata con decreto del Ministro delle attività produttive 25 giugno 2004 e riportata in allegato allo stesso decreto;
 - il comunicato del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, relativo alla "Conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione" ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
 - la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito delibera n. 147/00);
 - la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 150/00 (di seguito: delibera n. 150/00);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
 - la delibera dell'Autorità 14 agosto 2002, n. 137/02 (di seguito: delibera n. 137/02);
 - la delibera dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: delibera n.

- 22/04);
- la delibera dell’Autorità 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito delibera n. 90/04);
 - la delibera dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito delibera n. 250/04);
 - la delibera dell’Autorità 7 marzo 2005, n. 37/05 (di seguito: delibera n. 37/05);
 - il documento per la consultazione 14 marzo 2002, recante criteri e priorità per la predisposizione dei codici di stoccaggio e definizione delle condizioni di accesso e degli obblighi dei soggetti che svolgono tale attività (di seguito: documento per la consultazione 14 marzo 2002);
 - la comunicazione dell’Autorità 28 marzo 2003, recante chiarimenti sulle modalità di conferimento delle capacità di stoccaggio del gas naturale per l’anno 2003-2004.
- Considerato che:
 - l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero delle attività produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopra citato;
 - l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che il soggetto titolare di più concessioni di stoccaggio ha l’obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l’ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas;
 - l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede in capo alle imprese di stoccaggio l’obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne fanno richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità e purché i servizi richiesti dall’utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive; e che tali criteri sono stati definiti con il decreto ministeriale 9 maggio 2001;
 - ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo n. 164/00, il servizio di stoccaggio minerario è il servizio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
 - ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 164/00, il servizio di stoccaggio strategico è il servizio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas; e che il combinato disposto dell’articolo 3, comma 2, lettera d), e dell’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00 pone detto servizio a carico dei soggetti che importano gas naturale da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
 - ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 164/00, il servizio di stoccaggio di modulazione è il servizio finalizzato a soddisfare la modulazione dell’andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi; e

- che detto servizio, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, è posto a carico degli esercenti l'attività di vendita;
- il combinato disposto dall'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 impone che a decorrere dall'1 gennaio 2003, gli esercenti l'attività di vendita forniscano il servizio di modulazione ai clienti finali con consumi annui eguali o inferiori a 200.000 Smc; e che, a decorrere dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale siano determinati dall'Autorità, con propria delibera, per ciascun comune in funzione dei valori climatici;
 - l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale debbano disporre di capacità di stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste; e che nel caso essi utilizzino ulteriori capacità di stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare un corrispettivo, determinato dall'Autorità, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;
 - l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità, con propria delibera, fissi i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, e gli obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di stoccaggio;
 - ai sensi dello stesso articolo 12, comma 7, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera ivi richiamata, le imprese di stoccaggio adottano il proprio codice, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai suddetti criteri; e che trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di stoccaggio si intende conforme;
 - con deliberazione n. 26/02, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio di gas naturale, in particolare agli articoli 10 e 11, l'Autorità ha adottato, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, disposizioni urgenti e transitorie in materia di conferimento delle capacità e di corrispettivi per il bilanciamento del sistema; e che dette disposizioni cessano di avere efficacia con l'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00;
 - l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 147/00 ed in particolare le osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione 14 marzo 2002, unitamente a quanto emerso dalle condizioni di accesso praticate nei precedenti anni termici sulla base dei contratti in deroga approvati ai sensi delle citate disposizioni transitorie della deliberazione n. 26/02, hanno evidenziato come:
 - a) il perdurare di una struttura concentrata dell'offerta di servizi di stoccaggio non consenta di sfruttare i benefici derivanti da eventuali dinamiche concorrenziali tra singoli campi di stoccaggio, giustificando pertanto l'opportunità di mantenere condizioni di accesso riferite al complesso delle capacità di cui ciascuna impresa dispone; tale opportunità, pur non comportando alcuna preclusione, qualora le condizioni di mercato lo rendano opportuno, verso eventuali future gestioni separate dei campi di stoccaggio, è altresì avvalorata da considerazioni relative alla maggiore semplicità amministrativa di applicazione sia delle tariffe che delle regole di accesso;

- b) la definizione dei servizi di stoccaggio debba essere sufficientemente flessibile da permetterne il continuo adeguamento allo sviluppo delle esigenze del mercato;
 - c) l'offerta di servizi diversi dallo stoccaggio strategico, minerario e di modulazione possa favorire l'introduzione, anche nel nostro Paese, di strumenti di flessibilità già diffusi nei principali mercati liberalizzati, a beneficio della liquidità del sistema e delle esigenze specifiche di ottimizzazione del portafoglio di flessibilità di ciascun utente;
 - d) la definizione delle condizioni economiche di tali servizi può essere lasciata all'impresa di stoccaggio, qualora si tratti di servizi in concorrenza con altri servizi di flessibilità potenziali sostituiti e disponibili nel sistema, mentre, qualora tale condizione non sia verificata, è necessaria l'approvazione di tali condizioni economiche da parte dell'Autorità, al fine di assicurare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95;
- i conferimenti svoltisi nei precedenti anni termici hanno indicato una carenza dell'offerta di capacità di stoccaggio per servizi di modulazione rispetto alla domanda, mentre è emerso che le caratteristiche tecniche degli impianti consentono alle imprese di offrire, oltre ai servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, e senza pregiudicare l'accesso e l'erogazione dei medesimi, ulteriori servizi;
 - nei precedenti anni termici sono stati applicati criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio basati su parametri medi di fabbisogno di modulazione per il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 e ciò ha consentito un accesso ordinato a tali capacità e ha contribuito allo sviluppo di scambi e cessioni di capacità di stoccaggio nel mercato secondario;
 - la delibera n. 37/05 ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di determinazione degli obblighi di modulazione, di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00; in esito a tale procedimento sarà possibile disporre di dati e informazioni necessari per una più precisa determinazione delle capacità di stoccaggio necessarie all'utente per il rispetto degli obblighi sopra citati;
 - la legge n. 239/04 ha previsto che i soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo o in loro potenziamenti possono richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, accordata caso per caso per un periodo di almeno vent'anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità; e che la medesima legge ha previsto che la residua quota delle capacità dei nuovi stoccaggi in sotterraneo siano allocate secondo procedure definite dall'Autorità in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive; e che pertanto, una volta definite tali modalità di allocazione e a fronte della disponibilità di nuova capacità in grado di superare l'attuale situazione di eccesso di domanda per i servizi di modulazione, potranno determinarsi condizioni per la definizione di conferimenti di capacità di stoccaggio anche di durata temporale superiore all'anno e dunque per una revisione e/o integrazione delle disposizioni del presente provvedimento;
 - i corrispettivi di bilanciamento sono dimensionati sulla base dei valori tariffari

- stabiliti, fino al 31 marzo 2006, dalla deliberazione n. 26/02;
- a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di punta invernale dell'anno termico 2004-2005 si sono verificati problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale che hanno reso necessaria l'adozione di procedure di emergenza da parte del Ministero;
 - con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04 in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas l'Autorità ha previsto un percorso di interventi tra i quali, in prospettiva, la riforma dell'attuale regime di bilanciamento, mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero del bilanciamento.
- Ritenuto opportuno:
 - prevedere i necessari obblighi informativi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 e a tutela dell'utente;
 - prevedere, per l'impresa di stoccaggio, la possibilità di offrire servizi diversi da quelli di stoccaggio minerario strategico e di modulazione, da definire nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità:
 - a) nell'ambito della predisposizione del codice di stoccaggio attraverso una procedura aperta alla partecipazione degli utenti, assicurando non discriminazione e trasparenza;
 - b) senza pregiudizio per l'accesso e per l'efficiente erogazione dei servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00;
 - in aggiunta ai servizi definiti ai sensi del precedente alinea e nel rispetto dei medesimi criteri, prevedere l'ulteriore facoltà, per impresa e utenti, di negoziare servizi con condizioni tecnico-economiche diverse da quelle definite nel codice;
 - prevedere che, nel caso di servizi che non trovino sostituti con altri servizi di flessibilità in un mercato sufficientemente concorrenziale, l'impresa di stoccaggio presenti per tali servizi anche una proposta all'Autorità contenente le relative condizioni economiche, ai fini della sua approvazione;
 - prevedere l'offerta di servizi di tipo interrompibile al fine di ottimizzare l'efficienza del sistema;
 - prevedere per il servizio di stoccaggio di modulazione, conferimenti di capacità di durata non superiore all'anno, tenuto conto che tale servizio è destinato al soddisfacimento del fabbisogno di modulazione dei clienti finali, e che pertanto la domanda di ciascun utente è variabile anno per anno in funzione del proprio portafoglio di clienti e della disponibilità di altri strumenti di flessibilità; in analogia a quanto adottato per il servizio di modulazione, nonché in considerazione della situazione di eccesso di domanda per tale servizio, e fino al perdurare della suddetta situazione, prevedere conferimenti annuali anche per gli altri tipi di servizi;
 - prevedere, nel caso di domanda in eccesso rispetto all'offerta di capacità di stoccaggio, e dopo aver soddisfatto le richieste per il servizio di stoccaggio strategico e per il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo, la tutela dei soggetti che richiedono un servizio di stoccaggio minerario e dei soggetti sui quali è posto l'obbligo di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, riconoscendo ad essi priorità nel diritto di allocazione della capacità,

- nei limiti dei quantitativi riconosciuti ai sensi del medesimo decreto legislativo;
- determinare con separato provvedimento, adottato in esito alla delibera n. 37/05 e dunque sulla base dei fabbisogni per ciascun comune in funzione dei valori climatici, la richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità dei soggetti a cui competono gli obblighi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00; mantenendo, fino all'adozione del detto provvedimento, gli attuali criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione basati su parametri medi di fabbisogno di modulazione;
 - fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente alinea, definire, per i casi in cui le richieste di conferimento da parte degli utenti risultino superiori alle capacità disponibili, la ripartizione pro quota di tali capacità secondo un determinato ordine di priorità;
 - prevedere, al fine di favorire la concorrenza sul mercato finale, la possibilità di subentro nel caso di nuovo fornitore determinando i relativi quantitativi sulla base delle quantità conferite;
 - consentire, al fine di incentivare una maggiore liquidità del mercato e l'ottimizzazione del sistema, la cessione e lo scambio di capacità e del gas immesso in stoccaggio sulla base di procedure definite dall'Autorità;
 - prevedere che gli utenti possano scambiare e cedere gas anche per la compensazione dei propri sbilanci nel sistema, tenuto conto della prospettiva di graduale passaggio al mercato del bilanciamento di cui alla delibera n. 22/04 e delle attuali regole di bilanciamento, al fine di fornire un incentivo all'aumento della liquidità oggi esistente, condizione necessaria per l'avvio di tale mercato;
 - definire corrispettivi di bilanciamento volti ad assicurare la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi in caso di utilizzo di capacità superiore a quanto impegnato, e prevederne l'applicazione fin dal prossimo periodo di erogazione, in considerazione dei problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale registrati lo scorso inverno e descritti in precedenza, prevedendo altresì l'aggiornamento di tali corrispettivi in concomitanza con il nuovo periodo di regolazione tariffaria dello stoccaggio;
 - tenuto conto degli esiti delle modalità di partecipazione degli utenti adottate per la predisposizione e aggiornamento del codice di trasporto e di distribuzione, nonché delle disposizioni assunte per l'aggiornamento del codice di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, della delibera n. 250/04, definire modalità di predisposizione e aggiornamento del codice di stoccaggio che prevedano procedure aperte alla partecipazione degli utenti attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00;
 - stabilire che, nei rapporti contrattuali in essere e definiti ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 26/02, le condizioni convenute tra le parti restino in vigore purché compatibili con quanto stabilito nel presente provvedimento

DELIBERA

PARTE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le definizioni di cui alla deliberazione n. 166/05, integrate ovvero modificate dalle seguenti:
- a) anno termico t è il periodo che intercorre tra l'1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;
 - b) attività di stoccaggio è il servizio di stoccaggio;
 - c) capacità di stoccaggio è la capacità di spazio, di iniezione e di erogazione;
 - d) capacità conferita è la capacità di stoccaggio della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;
 - e) capacità di stoccaggio interrompibile è la capacità di stoccaggio soggetta ad interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell'impresa di stoccaggio;
 - f) decreto 27 marzo 2001 è il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001 recante criteri per i rilascio delle autorizzazioni a importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
 - g) erogazione è l'operazione di prelievo di gas naturale dai giacimenti di stoccaggio;
 - h) fase di erogazione è il periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 marzo;
 - i) fase di iniezione è il periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 ottobre;
 - j) impresa di stoccaggio è l'impresa che svolge l'attività di stoccaggio;
 - k) iniezione è l'operazione di immissione di gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;
 - l) prestazione minima di punta giornaliera di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione conferita che, al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, risulta pari al suddetto volume di gas diviso 150 giorni;
 - m) prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione conferita che nell'anno termico 2005-2006 è risultata disponibile al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, aggiuntiva alle capacità di erogazione destinate ai servizi di stoccaggio minerario e di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto di sistema e alla prestazione minima di punta giornaliera di erogazione;
 - n) prestazione di extra punta di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione, ulteriore alla capacità complessivamente conferita per il servizio di stoccaggio minerario, di modulazione e di bilanciamento operativo;
 - o) utente è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri;
 - p) studio CESI è lo studio predisposto dal CESI e pubblicato sul sito dell'Autorità in allegato al documento di consultazione 12 dicembre 2005

recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce condizioni atte a garantire a tutti gli utenti degli impianti di stoccaggio, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dei servizi di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio.

PARTE 2

ACCESSO AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

TITOLO 1

OBBLIGHI INFORMATIVI A BENEFICIO DEGLI UTENTI

Articolo 3

Piani di esercizio, di manutenzione e di potenziamento

- 3.1 L'impresa di stoccaggio pubblica, nel proprio sito internet, entro l'1 febbraio di ogni anno, la seguente documentazione:
- a) i piani di esercizio e di manutenzione per il successivo anno termico individuanti il livello di affidabilità della continuità del servizio sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per disponibilità delle infrastrutture di stoccaggio di gas.
I piani di esercizio e di manutenzione indicano anche le capacità indisponibili all'attività di stoccaggio, escluse mediante autorizzazione del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
 - b) l'elenco dei potenziamenti e delle eventuali dismissioni programmati o autorizzati dal Ministero delle attività produttive.

Articolo 4

Movimentazione del gas

- 4.1 L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet, su base settimanale per la settimana precedente, i dati giornalieri relativi al gas complessivamente movimentato in iniezione ed erogazione dagli impianti di stoccaggio dei quali è titolare.
- 4.2 L'impresa di stoccaggio tiene un registro del gas movimentato giornalmente in iniezione e in erogazione per ciascun utente e rende disponibile, su richiesta del medesimo utente ed entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei dati relativi alla posizione del medesimo utente, i dati di iniezione, di giacenza e di erogazione che lo riguardano.

Articolo 5
Capacità di stoccaggio

- 5.1 L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet:
- a) le capacità di stoccaggio, per ciascuno dei servizi offerti, entro l'1 febbraio di ogni anno, con indicazione, nel caso di servizi di cui all'articolo 8, comma 6, delle relative condizioni commerciali;
 - b) le ulteriori capacità disponibili per ciascuno dei servizi offerti, entro il termine di 15 giorni dal conferimento annuale e dai successivi conferimenti;
 - c) le variazioni delle capacità di stoccaggio derivanti da interventi sugli impianti di stoccaggio per manutenzione, potenziamenti e nuove realizzazioni.

TITOLO 2
OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ

Articolo 6
Descrizione degli impianti di stoccaggio

- 6.1 L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità, entro l'1 febbraio di ogni anno, la descrizione di ciascun impianto di stoccaggio, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, nonché delle singole prestazioni.

Articolo 7
Dati, informazioni e documenti da trasmettere all'Autorità

- 7.1 L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità, entro l'1 aprile di ogni anno:
- a) rapporti che, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, descrivano la ripartizione di compiti e responsabilità tra l'impresa di stoccaggio e le imprese di trasporto in merito alla movimentazione del gas da o verso gli impianti di stoccaggio, anche in relazione alla gestione del bilanciamento commerciale dell'utente del servizio di trasporto che abbia esaurito la sua disponibilità di gas in stoccaggio;
 - b) rapporti contenenti l'indicazione delle prestazioni di ciascun impianto di stoccaggio sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per disponibilità delle infrastrutture di stoccaggio, nonché le prestazioni relative all'utilizzo del complesso degli impianti di stoccaggio di cui l'impresa è titolare.
- 7.2 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità su supporto informatico, entro l'1 aprile di ogni anno, il piano dei conferimenti di capacità di stoccaggio per il successivo anno termico dello stoccaggio, con indicazione dei soggetti ai quali sono state conferite tali capacità.
- 7.3 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità su supporto informatico, entro il mese successivo al termine di ogni mese, i dati giornalieri riguardanti, per ciascun utente e per ciascun servizio, le capacità conferite e utilizzate, la giacenza di gas in stoccaggio, le cessioni e gli scambi di gas e di capacità di stoccaggio, i nuovi conferimenti. L'impresa di stoccaggio provvede alla comunicazione dei dati aggiornati a seguito delle allocazioni di conguaglio.
- 7.4 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità su supporto informatico, entro 3 mesi dalla fine del precedente anno termico dello stoccaggio, con riferimento sia a

ciascun impianto di stoccaggio che al complesso degli impianti di stoccaggio di cui è titolare:

- a) i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti le quantità di gas movimentate;
- b) i valori massimi giornalieri registrati in immissione ed erogazione da ciascun impianto di stoccaggio, nonché i valori massimi in immissione e in erogazione per il complesso degli impianti di stoccaggio, con indicazione della data in cui tali valori sono stati registrati;
- c) la prestazione effettuata nel corso del precedente anno termico dello stoccaggio e quella massima effettivamente disponibile;
- d) il valore massimo di working gas registrato nel precedente anno termico dello stoccaggio.

7.5 L'impresa di stoccaggio verifica su base giornaliera eventuali scostamenti tra il programma di cui all'articolo 8, comma 5, e il gas movimentato di cui all'articolo 4, nell'aggregato e nel dettaglio dei singoli utenti, e ne dà comunicazione all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, nei casi e secondo le modalità stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento.

TITOLO 3 **CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**

Articolo 8

Disposizioni generali sui servizi di stoccaggio

- 8.1 L'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire, alle condizioni determinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00, ove il sistema di cui essa dispone abbia capacità disponibile e i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente realizzabili, almeno i seguenti servizi:
- a) i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, e specificatamente:
 - il servizio di stoccaggio di modulazione;
 - il servizio di stoccaggio minerario;
 - il servizio di stoccaggio strategico;
 - b) il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, comprensivo della modulazione oraria.
- 8.1.1 Ai fini dell'offerta del servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, le capacità di stoccaggio per tale servizio sono definite annualmente dalle imprese di stoccaggio in accordo con le imprese di trasporto del sistema.
- 8.1.2 Il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto è offerto in deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15.
- 8.2 Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di stoccaggio, in coerenza con le esigenze di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi:
- mette a disposizione su base annuale la capacità di iniezione sulla base del programma di cui al comma 8.5;

- mette a disposizione durante la fase di erogazione la relativa capacità di erogazione distinta nella prestazione minima di punta giornaliera di erogazione, tenuto conto degli incrementi delle prestazioni minime derivanti dai nuovi investimenti, ai sensi del comma 8.5.1 e nella prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione;
 - mette a disposizione durante la fase di iniezione la capacità di erogazione coerente con le caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e con le necessità di ricostituzione dei giacimenti;
 - definisce, entro l'1 febbraio di ogni anno, per il successivo anno termico dello stoccaggio, i parametri che identificano il servizio minimo garantito in termini di capacità di iniezione e di erogazione
- 8.3 Ai fini dell'offerta del servizio di stoccaggio minerario, l'impresa di stoccaggio mette a disposizione le relative capacità determinate dal Ministero delle attività produttive ai sensi delle norme vigenti.
- 8.4 Ai fini dell'offerta del servizio di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio:
- a) mette a disposizione le relative capacità di spazio di stoccaggio determinate dal Ministero delle attività produttive ai sensi delle norme vigenti;
 - b) mette a disposizione le quantità di gas di proprietà della stessa impresa, presenti nel giacimento, risultanti dal bilancio di chiusura dell'anno 2001. Per le eventuali quantità addizionali ai fini del raggiungimento dei valori fissati dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00:
 - il prezzo del gas è proposto dall'impresa di stoccaggio e fissato tramite asta;
 - l'utente ha facoltà di richiedere anche la sola capacità di stoccaggio e di disporre di gas di proprietà.
- 8.4.1 L'impresa maggiore di stoccaggio si coordina con le altre imprese per la messa a disposizione dello spazio e del gas relativo ai quantitativi di stoccaggio strategico fissati dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, del decreto legislativo n. 164/00. L'Autorità, in caso di mancato accordo tra le imprese, definisce la suddetta ripartizione.
- 8.5 L'impresa di stoccaggio definisce nel codice di stoccaggio un programma per le fasi di iniezione e di erogazione del servizio di modulazione e minerario relative agli impianti di stoccaggio dei quali è titolare, dando indicazione dei criteri di ottimizzazione e dei margini di flessibilità consentiti all'utente. In particolare, il programma di cui al presente comma stabilisce che:
- a) in considerazione della particolare variabilità climatica riscontrabile nei mesi di aprile ed ottobre, l'impresa di stoccaggio consente, durante la fase di iniezione, l'erogazione in un prefissato periodo del mese di aprile e del mese di ottobre;
 - b) la quantità di gas erogata dall'utente non può essere superiore alle quantità immesse dall'utente in fase di iniezione o di cui comunque questi detiene la titolarità in stoccaggio;
 - c) la capacità di iniezione conferita all'utente, nella fase di iniezione è ridotta, per ciascun utente, in funzione dell'invaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, mentre nella fase di erogazione è resa disponibile in funzione delle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio;

- d) la capacità di erogazione, conferita all'utente, è riproporzionata secondo una curva prestazionale, funzione dello svaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, in modo tale che al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di modulazione e minerario è pari alla capacità conferita. Qualora la curva di prestazioni offerta dall'impresa di stoccaggio risulti inferiore a quanto previsto all'articolo 10, comma 10.2bis, l'impresa è tenuta a fornire all'Autorità ogni informazione utile a giustificarne lo scostamento.”
- 8.5.1 La prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione di cui al comma 8.2 è incrementata annualmente del valore ottenuto dal rapporto tra lo spazio incrementale di *working gas* destinato al servizio di modulazione, derivante da nuovi investimenti effettuati, e 150 giorni.
- 8.5.2 Nel caso, a seguito di nuovi investimenti, si renda disponibile una capacità di erogazione superiore alla prestazione di punta di cui al comma 8.5.1, l'eccedenza si configura come prestazione di extra punta di erogazione e viene conferita ai sensi dell'articolo 10 *bis*.
- 8.6 L'impresa di stoccaggio che intenda offrire anche servizi diversi da quelli definiti al comma 8.1 definisce per ciascuno di questi servizi condizioni sia di natura tecnica che economica che ne regolano le modalità di svolgimento e verifica che tali condizioni:
- a) non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio;
 - b) non costituiscano una limitazione all'accesso, né un impedimento per l'efficiente erogazione dei servizi di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico;
 - c) non pregiudichino l'ottimizzazione delle capacità di stoccaggio gestite dall'impresa di stoccaggio;
 - d) consentano una corretta applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento di cui all'articolo 15;
 - e) consentano un efficace confronto concorrenziale con altri servizi disponibili sul mercato, potenzialmente sostituibili.
- 8.7 L'esito della verifica di cui al comma 8.6 è comunicato all'Autorità, nell'ambito della trasmissione della proposta di codice di stoccaggio e, successivamente, delle proposte per il suo aggiornamento ai sensi dell'articolo 19.
- 8.8 In caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa di stoccaggio presenta all'Autorità una proposta recante le condizioni economiche del servizio, ai fini della loro approvazione, e la documentazione necessaria a illustrare i costi connessi all'offerta di tale servizio. Le condizioni economiche si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.
- 8.9 L'impresa di stoccaggio e l'utente negoziano eventuali condizioni tecniche ed economiche diverse da quelle definite ai sensi del comma 8.6 e del comma 8.7, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 8.6 e ne trasmettono copia all'Autorità.

Articolo 9

Richiesta di accesso ai servizi di stoccaggio e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio

- 9.1 L'impresa di stoccaggio conferisce per periodi non superiori all'anno termico dello stoccaggio ed entro l'1 marzo antecedente l'inizio di ciascun anno, la capacità di stoccaggio per i servizi di stoccaggio di cui all'articolo 8.
- 9.2 L'impresa di stoccaggio, dopo aver soddisfatto le richieste per il servizio di stoccaggio strategico e per il bilanciamento operativo del sistema, conferisce, anche disgiuntamente, la capacità di stoccaggio, secondo il seguente ordine di priorità:
- a) titolari di concessioni di coltivazione che richiedono un servizio di stoccaggio minerario;
 - b) soggetti ai quali compete, direttamente o indirettamente, il servizio di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, limitatamente a quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, determinati secondo le modalità previste al comma 9.3;
 - c) soggetti di cui alla precedente lettera b), limitatamente ad ulteriori quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale, determinati secondo le modalità di cui al comma 9.3;
 - d) soggetti che richiedono l'accesso per servizi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.
- 9.3 La determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, è definita con successivo provvedimento della Autorità, in esito al procedimento avviato con delibera dell'Autorità 7 marzo 2005, n. 37/05.
- 9.4 Per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006, sono fatti salvi i conferimenti effettuati dall'impresa di stoccaggio per il medesimo anno.
- 9.4.1 In sede di conferimento della capacità di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, ai sensi del comma 9.2, l'impresa di stoccaggio:
- a) ripartisce la prestazione minima di punta giornaliera in proporzione alla capacità di spazio conferita per il servizio di modulazione;
 - b) definisce la prestazione di punta giornaliera addizionale per differenza tra la capacità conferita e la prestazione minima di cui alla precedente lettera a).
- La capacità di iniezione per il servizio di modulazione è ripartita tra gli utenti del servizio proporzionalmente alla relativa capacità di spazio.
- 9.5 Nel caso in cui le richieste di gas in stoccaggio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, siano superiori alle quantità di gas di proprietà dell'impresa di stoccaggio di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), la medesima impresa di stoccaggio ripartisce le quantità detenute in proporzione alle richieste.
- 9.6 Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9.3, nel caso in cui le richieste di conferimento per le categorie di cui alle lettere b), c), del comma 9.2, siano superiori alle disponibilità, l'impresa di stoccaggio, nel rispetto delle priorità e dei limiti di cui al comma 9.2, e sulla base della medesima metodologia adottata ai fini dei conferimenti per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006, ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste.
- 9.7 Le imprese di stoccaggio comunicano tra loro al fine di verificare che gli utenti abbiano fatto valere una sola volta, per il conferimento, i diritti e le priorità riconosciuti ai sensi del comma 9.2.

- 9.8 Gli utenti comunicano all’Autorità e al Ministero delle attività produttive, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacità:
- a) le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio strategico;
 - b) le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario;
 - c) le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio di cui al comma 9.2, lettere b) e c).
- 9.9 L’impresa di stoccaggio provvede, nel corso dell’anno termico dello stoccaggio, a nuovi conferimenti di capacità qualora vi sia capacità disponibile. Le modalità applicative di tale accesso sono specificate nel codice di stoccaggio ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 10

Conferimento di capacità di stoccaggio interrompibile

- 10.1 L’impresa di stoccaggio stabilisce, nel proprio codice di stoccaggio, le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio interrompibile assicurando non discriminazione e trasparenza.
- 10.2 Nel caso in cui le richieste per servizi di tipo interrompibile siano superiori alle capacità disponibili, l’impresa di stoccaggio ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste.

Articolo 10 bis

Conferimento di capacità di erogazione per prestazioni di extra punta di erogazione

- 10.1bis L’impresa di stoccaggio stabilisce, nel proprio codice di stoccaggio, le prestazioni di *extra* punta di erogazione, ulteriori rispetto alle capacità di erogazione complessivamente conferita, e le conferisce con procedura concorsuale assicurando non discriminazione e trasparenza.
- 10.2bis Ai fini dell’offerta delle prestazioni di cui al comma 10.1bis, la capacità di erogazione è valorizzata:
- fino all’erogazione del 70% del volume di gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione e minerario, in misura pari a 1,5 volte la capacità di erogazione complessivamente conferita;
 - fino al completamento dell’erogazione del volume di gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, la prestazione di cui al precedente alinea decresce linearmente fino al valore della capacità di erogazione complessivamente conferita.
- 10.3bis Nel caso in cui le richieste per le prestazioni di cui al comma 10.1bis siano superiori alle capacità disponibili, l’impresa di stoccaggio ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste.

Articolo 11

Nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali

- 11.1 L’utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, in precedenza

servito da un altro utente, ha titolo ad ottenere il conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione secondo le modalità stabilite nel codice di stoccaggio. A tal fine l'utente trasmette all'impresa di stoccaggio la relativa richiesta di capacità, finalizzata al rispetto degli obblighi di cui al medesimo articolo 18, commi 2 e 3.

- 11.2 Le modalità di determinazione dei nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del presente provvedimento.
- 11.3 Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 11.2, l'impresa di stoccaggio conferisce, all'utente che abbia presentato richiesta ai sensi del comma 11.1 la relativa capacità, riducendo di un pari ammontare la capacità conferita all'utente che in precedenza serviva il medesimo cliente finale.

Articolo 12

Cessione e scambio di capacità e di gas

- 12.1 La cessione e lo scambio di capacità conferita agli utenti nonché la cessione e lo scambio del gas immesso in stoccaggio sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorità.
- 12.2 Sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 12.1, gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro le capacità di stoccaggio ad essi conferite, nonché cedere o scambiare le quantità di gas immesso in stoccaggio di cui detiene la titolarità.
- 12.3 Le condizioni economiche relative alla cessione e agli scambi, effettuati ai sensi del comma 12.2, sono comunicate dagli utenti mensilmente all'Autorità.
- 12.4 L'impresa di stoccaggio assicura che gli oneri eventualmente imposti agli utenti per consentire gli scambi e le cessioni, a copertura dei costi aggiuntivi efficientemente sostenuti, siano trasparenti non discriminatori e non costituiscano un impedimento all'esercizio della facoltà di cui al presente articolo.

Articolo 13

Garanzie

- 13.1 L'impresa di stoccaggio può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento ai sensi degli articoli 9 e 10 e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza.
- 13.2 L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio deve risultare adeguato a tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire una indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di stoccaggio.
- 13.3 L'impresa di stoccaggio ha facoltà di proporre all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 13.1 e 13.2.

PARTE 3

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

TITOLO 1

CONDIZIONI MINIME PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 14

Prenotazione e impegni di iniezione ed erogazione

- 14.1 L'utente titolare del conferimento, ovvero l'utente al quale detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità stabilite nel codice di stoccaggio, le prenotazioni di capacità per l'iniezione o l'erogazione che intende utilizzare, nel rispetto delle capacità conferite. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità stabilite nel codice di stoccaggio, le prenotazioni giornaliere di capacità.
- 14.2 Gli utenti possono operare giornalmente delle compravendite di gas in stoccaggio efficaci dal giorno precedente, secondo una procedura stabilita nel codice di stoccaggio.
L'impresa di stoccaggio si impegna ad iniettare ed erogare le capacità prenotate dagli utenti di cui al comma 14.1, nel rispetto del criterio di cui all'articolo 8, comma 5, del presente provvedimento. L'impresa di stoccaggio consente all'utente di riformulare la propria prenotazione nel giorno gas, secondo procedure stabilite nei codici di stoccaggio.
- 14.3 L'impresa di stoccaggio definisce un profilo di utilizzo della capacità di stoccaggio, per la fase di iniezione, in relazione alle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e alle necessità di ricostituzione dei giacimenti, compresa la riserva strategica, assicurando l'opportuna flessibilità all'utente. Il profilo di utilizzo definisce la giacenza minima e massima consentita all'utente al termine di ciascun mese della fase di iniezione, in rapporto alla capacità conferita all'utente.
- 14.4 L'utente titolare di capacità conferita ai sensi dell'articolo 9.2, lettere b) e c), è tenuto al termine di ciascun mese n della fase di erogazione, a disporre di una giacenza di gas in stoccaggio, in relazione all'utilizzo della medesima capacità, pari o superiore al minore fra i seguenti termini:

$$G_p = C_n - C_{Mn} \cdot \sum_{i=1}^n (b_i \cdot \frac{GGE_i}{GGM}) ;$$

$$G_f = GGR_n \cdot \frac{C_{Mn}}{GGM} ;$$

ove:

i indica l' i -esimo mese della fase di erogazione;

C_n è la capacità di spazio conferita ai sensi dell'articolo 9.2, lettere b) e c), di cui l'utente risulta titolare al termine del mese n -esimo;

C_{Mn} è la capacità di spazio conferita ai sensi dell'articolo 9.2, lettera b), di cui l'utente risulta titolare al termine del mese n ;

GGE_i la somma dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati nel mese i -esimo, determinati ai sensi del successivo comma 14.5;

GGM sono i gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno mediamente rigido relativi all'intera fase di erogazione;

b_i è il peso applicato ai gradi giorno efficaci effettivamente misurati nel mese i -esimo pari al rapporto fra il gradiente termico per riscaldamento del mese i -esimo ed il gradiente termico per riscaldamento relativo all'intera fase di erogazione;

GGR_n è il valore cumulativo dei gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno rigido con frequenza quarantennale per il periodo della fase di erogazione successivo al mese n .

14.5 Il valore dei gradi giorno efficaci effettivamente registrato in un giorno della fase di erogazione è pari al maggiore fra zero e il risultato della seguente espressione:

$$gge = 12,5 - \sum_{k=1}^{18} \left(a_k^i \cdot \frac{T_{kmax} + T_{kmin}}{2} \right)$$

ove:

k indica il k -esimo dei 18 osservatori meteorologici individuati al paragrafo 6.2 dello studio CESI;

T_{kmax} è la temperatura massima registrata presso il k -esimo osservatorio meteorologico nel medesimo giorno;

T_{kmin} è la temperatura minima registrata presso il k -esimo osservatorio meteorologico nel medesimo giorno;

a_k^i è il peso associato ai gradi giorno relativi ad una giornata dell' i -esimo mese della fase di erogazione rilevati nel k -esimo osservatorio.

14.6 Il valore dei termini GGM, GGR_n , b_i e a_k^i , relativamente alla fase di erogazione di ciascun anno termico sono determinati dall'Autorità in base alla metodologia descritta nello studio CESI e pubblicati sul sito internet dell'Autorità entro il 31 luglio dell'anno termico precedente.

14.7 L'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet il valore dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati in ciascun giorno della fase di erogazione e ne cura ogni giorno l'aggiornamento con l'aggiunta del dato relativo al giorno precedente.

14.8 In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9.2 lettere b) e c) i quantitativi di gas in stoccaggio in eccesso rispetto alla giacenza minima di cui al comma 14.4 possono essere prelevati dall'utente per finalità diverse da quelle per le quali sono state riconosciute le relative priorità nel conferimento.

Articolo 15

Corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi

15.1 L'impresa di stoccaggio immette in rete, per conto degli utenti, la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, posti a carico degli utenti ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06).

15.2 [Abrogato]

15.3 [Abrogato]

15.4 [Abrogato]

- 15.5 [Abrogato]
- 15.6 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui all'articolo 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza minima e la giacenza dell'utente un corrispettivo pari a 0,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s .
- 15.7 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti superiore rispetto alla giacenza massima di cui all'articolo 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza massima e il minore tra la giacenza dell'utente e la capacità di spazio conferita, un corrispettivo pari a 0,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s .
- 15.8 [Abrogato]
- 15.9 [Abrogato]
- 15.10 L'utente che, sulla base dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico reintegra la quantità prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato.
- 15.11 I corrispettivi di cui al comma 15.10 sono fissati annualmente dall'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 15.12 I proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva strategica per l'anno termico 2005-2006 sono ripartiti pro quota agli utenti a carico dei quali è posto il servizio di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00, ad eccezione dei proventi derivanti dalla reintegrazione del gas nei casi di erogazione non autorizzata, che sono ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.
- 15.13 I proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento per l'anno termico 2005-2006 sono ridistribuiti pro quota agli utenti.
- 15.14 Nel caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio non abbia prelevato tutto il gas di sua proprietà immesso in stoccaggio, alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione questi corrisponderà all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantità. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun anno e con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore all'utente, ha la facoltà di cedere il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
- 15.15 [Abrogato]
- 15.16 [Abrogato]

- 15.17 L'utente autorizzato all'erogazione di stoccaggio strategico può utilizzare, nei limiti dei quantitativi e delle capacità autorizzate, i volumi di gas in stoccaggio di cui dispone, anche oltre i limiti previsti dal comma 14.4.
- 15.18 [Abrogato]
- 15.19 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15.17, l'utente interessato notifica all'impresa di stoccaggio l'avvenuta presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico, nonché i relativi quantità e capacità. La notifica deve avvenire entro un mese dall'evento che ha determinato l'utilizzo dello stoccaggio strategico.

TITOLO 2

TUTELA DEI CONTRAENTI

Articolo 16

Coordinamento fra imprese

- 16.1 L'impresa di stoccaggio sottoscrive, entro tre mesi dall'inizio di ogni anno termico dello stoccaggio, accordi con le altre imprese di stoccaggio, al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'offerta dei servizi di stoccaggio, ivi incluse le procedure di conferimento per quanto attiene allo stoccaggio strategico, di modulazione stagionale e minerario, di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00.
- 16.2 L'impresa di stoccaggio sottoscrive accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di stoccaggio e di trasporto, ivi incluse:
- a) la programmazione delle campagne di iniezione ed erogazione;
 - b) la verifica della copertura della punta per il periodo stagionale rigido con frequenza ventennale;
 - c) la procedura di emergenza.

Articolo 17

Risoluzione delle controversie

- 17.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di stoccaggio, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti possono ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Articolo 18

Riservatezza

- 18.1 L'impresa di stoccaggio e l'utente del servizio non divulgano, anche a mezzo di dipendenti e/o agenti, tali informazioni se non in funzione dell'esecuzione del codice di stoccaggio.
- 18.2 Le informazioni di cui al comma precedente sono divulgate a terzi previa autorizzazione scritta della parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

PARTE 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Adozione ed aggiornamento del codice di stoccaggio

[Abrogato]

Articolo 20

Disposizioni transitorie relative ai contratti esistenti

- 20.1 Nei rapporti contrattuali in essere, le condizioni convenute tra l'impresa di stoccaggio e l'utente restano in vigore sino all'approvazione del codice di stoccaggio ai sensi dell'articolo 19, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.

Articolo 21

Pubblicazione ed entrata in vigore

- 21.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.